



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Ordinanza n° 283 del 23/11/2012

Oggetto: Rimozione e messa in sicurezza dell'amianto negli edifici

IL SINDACO

- **Visto** il D. L.gvo 03 aprile 2006 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- **Visto**, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- **Visto** la nota dell'ASL SA/3 Dipartimento di Prevenzione U.O.S. "Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro" dell'ASL Salerno -Distretto Sanitario di Capaccio-Rocccadaspide, prot. n. 1472/UOP del 29/10/1012, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 39012 del 09/11/2012, con allegato verbale di sopralluogo di carattere igienico sanitario, effettuato nel complesso turistico ricettivo denominato "Campeggio Zeus", ubicato in Via dell'Amore n. 58/60 Località Licinella di Capaccio Paestum, geo referenziato alle coordinate geografiche lat. Nord 40.39929° - long. Est 14.99720°;
- **Visto** le risultanze dell'accertamento summenzionato, dal quale si evidenzia la criticità sullo stato di conservazione della copertura di una costruzione in muratura all'interno del campeggio in argomento, in quanto realizzata interamente con lastre ondulate in fibro-cemento del tipo Eternit®. Tale copertura, un tempo verniciata in rosso, si presenta totalmente erosa, esponendo di fatto la matrice cementizia alle intemperie e alla salsedine. La stessa, risulta ricoperta da un tappeto fungineo scuro con palesi segni di sgretolamento. Le muffe e muschi ivi presenti limano la matrice cementizia delle onduline, causando il conseguente incremento dello spolveramento. Inoltre, le lastre risultano ordite su un impalcato metallico estremamente arrugginito, per cui si sollevano dubbi anche sulla capacità di reggere il carico del tetto in condizioni critiche.
- **Preso atto** che l'analisi di giudizio dello stato di conservazione dei materiali in cemento amianto, tramite il protocollo specifico adottato, fornisce un indice di degrado (ID) pari a 48 collocandosi come "scadente", equivalente ad una valutazione per "Rimozione dei materiali entro i successivi 12 (dodici) mesi"; ma tenuto conto della notevole antropizzazione nei mesi estivi, si ritiene, a tutela della salute pubblica, che le operazioni di rimozione, siano effettuate entro sei mesi, e comunque non oltre il mese di aprile 2012.
- **Constatato** che l'ASL Salerno, con la citata nota prot. n. 1472/UOP del 29/10/1012, invocando il principio di precauzione, ritiene necessario che l'Autorità Comunale emetta a salvaguardia della pubblica incolumità, gli opportuni provvedimenti amministrativi nei confronti del proprietario che si concretizzino come segue:
 - *Disporre l'accertamento della proprietà del sito o degli aventi titolo.*
 - *Ordinare alla proprietà la **rimozione dei materiali in fibrocemento e bonifica del sito**, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi.*
 - *Disporre che per eventuali difficoltà tecniche alla rimozione, entro il periodo stabilito, il detentore del sito istituisca un programma di sorveglianza che controlli l'avan-*

zamento dello stato di degrado ed opportune misurazioni di aereo dispersi, facendo riferimento alla Norma UNI EN 689 del 1997.

- informare la proprietà del sito che, qualora intenda proporre opposizione, dovrà entro lo stesso termine – e senza essere esonerato dal piano di monitoraggio, dimostrare con analisi certificate l'eventuale assenza di fibre pericolose.
- **Accertato** che l'autore della violazione, risulta essere la Sig.ra QUAGLIETTA Ermelinda, nata a Eboli (SA) il 08/04/1952 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11, Cod. Fisc. QGLRLN52D48D390L, in qualità di legale rappresentante e amministratore della società in accomandita semplice "Campeggio Villaggio Zeus – eredi Leopoldo Stromillo", con sede in Capaccio (SA) alla Via dell'Amore n. 58/60 località Licinella - Partita IVA 04946800655, insieme ai quattro soci, nonché eredi legittimi del defunto Sig. Leopoldo Stromillo, e titolari delle concessioni demaniali marittime n. 26 del 26/07/2002 correlata alla n. 34 del 24/07/2008 e n. 11 del 15/07/2010 :
 1. Sig.ra STROMILLO Maria Laura, nata a Salerno il 24/07/1976 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11, Cod. Fisc. STRMLR76L64H703P.
 2. Sig. STROMILLO Almerigo, nato a Salerno il 01/02/1978 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11, Cod. Fisc. STRMLRC78B01H703M.
 3. Sig.ra STROMILLO Adalgisa, nata a Salerno il 03/06/1981 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11, Cod. Fisc. STRDGS81H43H703Y.
 4. Sig. STROMILLO Gerardo, nato a Salerno il 02/09/1987 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11, Cod. Fisc. STRGRD87P02H703R.
- **Visto** il D. Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006, in particolare l'art. 184 comma 4 e comma 5;
- **Visto** la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- **Visto** il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;
- **Visto** il Decreto 25 luglio 2001, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Attività Produttive - Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente l'Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001*);
- **Considerato** che le particolare esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza e conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e Legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- **Dato atto** che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica, e pertanto ordinare alla Sig.ra QUAGLIETTA Ermelinda sopra generalizzata, e ai Sigg. STROMILLO Maria Laura, STROMILLO Almerigo, STROMILLO Adalgisa, e STROMILLO Gerardo, sopra generalizzati, l'immediato inizio della messa in sicurezza e della bonifica di tutte le aree interessate dai manufatti in cemento amianto, così come proposto dall'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide;

- **Visto** che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:
 - Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447)
 - Comunità Montana "Calore Salernitano" (L.R. 14.1.1974, n. 3);
 - Centri abitati (Art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.)
- **Visto** gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii;
- **Visto** le leggi sanitarie vigenti in materia;
- **Visto** il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Salva ed impregiudicata l'azione penale;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa, ai signori:

1. Sig.ra QUAGLIETTA Ermelinda, nata a Eboli (SA) il 08/04/1952 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11, Cod. Fisc. QGLRLN52D48D390L, in qualità di legale rappresentante e amministratore della società in accomandita semplice "Campeggio Villaggio Zeus – eredi Leopoldo Stromillo", con sede in Capaccio (SA) alla Via dell'Amore n. 58/60 località Licinella - Partita Iva 04946800655.
2. Sig.ra STROMILLO Maria Laura, nata a Salerno il 24/07/1976 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11, Cod. Fisc. STRMLR76L64H703P, in qualità di erede legittimo del defunto Sig. Leopoldo Stromillo.
3. Sig. STROMILLO Almerigo, nato a Salerno il 01/02/1978 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11, Cod. Fisc. STRMLRC78B01H703M, in qualità di erede legittimo del defunto Sig. Leopoldo Stromillo.
4. Sig.ra STROMILLO Adalgisa, nata a Salerno il 03/06/1981 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11, Cod. Fisc. STRDGS81H43H703Y, in qualità di erede legittimo del defunto Sig. Leopoldo Stromillo.
5. Sig. STROMILLO Gerardo, nato a Salerno il 02/09/1987 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11, Cod. Fisc. STRGRD87P02H703R, in qualità di erede legittimo del defunto Sig. Leopoldo Stromillo.

Di provvedere, previa l'acquisizione di tutti i necessari pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati ed occorrenti, all'attuazione delle seguenti azioni:

1. Individuare, entro 20 (venti) giorni dalla notifica di questa Ordinanza, una ditta specializzata, iscritta all'Albo Gestori Ambientali, nella categoria 10 – "attività di bonifica di beni contenenti amianto", che provveda agli interventi previsti dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quale la messa in sicurezza e la **rimozione** mediante la eliminazione e conseguente smaltimento dei manufatti in amianto nella forma di lastre ondulate, previa predisposizione da parte della stessa di un piano di lavoro, che deve essere presentato per l'approvazione all'ASL Salerno – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
2. Istituire, in attesa delle operazioni previste al precedente punto 1), un programma di sorveglianza con particolare riferimento al controllo sull'avanzamento dello stato di degrado e disporre le opportune misurazioni di aero dispersi, facendo riferimento alla Norma UNI EN 689 del 1997.
3. Trasmettere al Comune di Capaccio – AREA VI, copia del piano di lavoro approvato dall'ASL Salerno – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA).

ORDINA ALTRESI

Che le ditte incaricate alle operazioni di bonifica, sono tenute a comunicare la data di inizio e fine dei lavori in questione: all'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide e al Comune di Capaccio – AREA VI;

AVVERTE

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Alla Sig.ra QUAGLIETTA Ermelinda, nata a Eboli (SA) il 08/04/1952 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11.
2. Alla Sig.ra STROMILLO Maria Laura, nata a Salerno il 24/07/1976 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11.
3. Al Sig. STROMILLO Almerigo, nato a Salerno il 01/02/1978 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11.
4. Alla Sig.ra STROMILLO Adalgisa, nata a Salerno il 03/06/1981 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11.
5. Al Sig. STROMILLO Gerardo, nato a Salerno il 02/09/1987 e residente in Capaccio (SA) alla Via dei Pini n. 11.
6. Al Responsabile dell'AREA IV del Comune di Capaccio;
7. Al Responsabile dell'AREA V del Comune di Capaccio;
8. All'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide;
9. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo;
10. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.

E' inviato: All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno, e all'ASL Salerno – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA);

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120° giorno giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale 23/11/2012



Il Sindaco
dot. Italo VOZA